

## **Documento sulla Politica di Gestione dei Conflitti di interesse del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA**



**Owner:** Funzione Compliance, Data Protection di AXA Assicurazioni S.p.A.

**Approvatore:** CdA del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA

**Versione:** 2.0

**Data di emissione:** 12/02/2021

**Decorrenza:** 12/02/2021

**Destinatari:** Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA

**Oggetto:** Documento sulla Politica di Gestione dei Conflitti di interesse del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA



## STORICO DELLE VERSIONI

Versione	Data	Modifiche apportate	Autore delle modifiche
1.0	08/05/2017	Prima redazione del Documento	
2.0	12/02/2021	Revisione del Documento in recepimento delle disposizioni normative COVIP in merito al Sistema di Governo delle forme pensionistiche complementari	Funzione Compliance, Data Protection di AXA Assicurazioni S.p.A.

## INDICE

1. Premessa e riferimenti normativi .....	3
<b>1.1. Caratteristiche generali del Fondo Pensione dipendenti Gruppo AXA</b> .....	4
2. Descrizione della struttura del Fondo.....	4
<b>2.1 Soggetti interessati alla gestione del Fondo</b> .....	4
<b>2.2. Destinatari della policy</b> .....	5
3. Individuazione dei conflitti di interesse.....	5
<b>3.2. Definizione di conflitto di interesse</b> .....	5
<b>3.3. Identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi</b> .....	5
4. Descrizione delle misure di gestione dei conflitti di interesse .....	7
<b>4.1. Conflitti degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale</b> .....	7
<b>4.2. Conflitti nello svolgimento delle Funzioni Fondamentali esternalizzate</b> .....	8
5. Operazioni con Parti Correlate.....	9
<b>5.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza</b> .....	10
<b>5.2. Operazioni di Minore Rilevanza</b> .....	11
6. Scelta dei Fornitori e delle Controparti.....	11
7. Conflitti dell'attività di Gestione Finanziaria.....	12
8. Esercizio dei diritti di voto.....	12
9. Scelta delle controparti contrattuali.....	12
10. Incompatibilità degli Amministratori, del Presidente e del Vice Presidente, dei Sindaci e del Direttore Generale .....	13
11. Pregiudizio degli interessi degli aderenti a beneficiari .....	13
12. Entrata in vigore e revisione .....	13

## **1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo Pensione Gruppo AXA (di seguito “il Fondo”).

In particolare, la normativa vigente richiede al Fondo Pensione di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei suoi iscritti, attraverso:

- il mantenimento di un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni e all’organizzazione del Fondo ed alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
- lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Il presente documento ha pertanto lo scopo di identificare e descrivere le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare per la gestione degli stessi.

Il Documento sulla Politica di Gestione dei Conflitti di interesse del Fondo Pensione Gruppo AXA prende a riferimento le seguenti fonti normative:

### Normativa primaria:

- D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, con particolare riferimento all’art. 6, comma 5-bis, art. 6, comma 13, lett. b), c) e art. 7, comma 1;
- D.M. n. 166 del 2 settembre 2014, artt. 7 e 9;
- C.C. art. 2391.

### Normativa di secondaria e di attuazione:

- Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 - Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Il presente documento inoltre:

- si inquadra nella disciplina interna del Fondo, assieme allo Statuto, ai Documenti di governo e alle Politiche del Fondo richiesti dalla Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 e al Documento sulla politica di investimento (DPI);
- è trasmesso alla COVIP, al Collegio Sindacale ed alle Funzioni Fondamentali, a cura del Direttore Generale del Fondo, dopo l’approvazione e a seguito di ogni suo successivo aggiornamento, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. n. 166 / 2014 ;
- è consegnato ad ogni nuovo Consigliere e Sindaco al momento del loro insediamento per presa visione, nonché al Direttore Generale e ai soggetti che svolgono per il Fondo le Funzioni Fondamentali esternalizzate;
- è consegnato a fornitori terzi laddove previsto dal presente Documento;

- è rappresentato e preso a riferimento nell'ambito del Documento sulle Politiche di Governance del Fondo, secondo le disposizioni normative della Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020.

### **1.1. Caratteristiche generali del Fondo Pensione dipendenti Gruppo AXA**

Il Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA, Iscritto al N. 1040 dell'Albo COVIP dei Fondi Pensione – Sezione Speciale I, ha lo scopo di consentire al personale in servizio delle Società facenti parte del Gruppo AXA ITALIA e del Gruppo Internazionale AXA S.A. operanti in Italia di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. Ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale il "Fondo" ha stipulato con una Compagnia di Assicurazione, con preferenza per quelle appartenenti al Gruppo AXA, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni assicurative necessarie a garantire agli aderenti il trattamento pensionistico previsto dalle Fonti Istitutive unitamente alle eventuali coperture accessorie per invalidità e premorienza.

## **2. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL FONDO**

### **2.1 Soggetti interessati alla gestione del Fondo**

I soggetti interessati al processo di gestione del Fondo, pur con ruoli e competenze diversificati, sono i seguenti:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Delegati;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale;
- i soggetti che svolgono per il Fondo le Funzioni Fondamentali esternalizzate, ovvero i Titolari e i soggetti che operativamente esercitano le attività della Funzione di Revisione Interna, la Funzione di Gestione dei Rischi e la Funzione Attuariale, istituite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione;
- i soggetti che svolgono per il Fondo le attività operative esternalizzate, ivi incluse anche le Unità Organizzative del Gruppo AXA ITALIA che prestano servizi a favore del Fondo sulla base del relativo accordo di "servicing";
- il Gestore Convenzionato, che esercita l'attività di investimento del Fondo con le finalità, le modalità e i limiti descritti nel presente documento e che trimestralmente trasmette agli organi del Fondo un rendiconto analitico dell'attività svolta;

- l'eventuale Banca Depositaria, ove designata, che svolge le attività stabilite dal Fondo.

Su richiesta, trasmette agli organi del Fondo ogni informazione ritenuta utile o necessaria per l'esercizio delle attività di controllo della gestione amministrativa finanziaria del Fondo. Per quanto concerne le caratteristiche generali del Fondo, la sua struttura e la descrizione dei soggetti interni ed esterni coinvolti nella gestione della stessa, si fa riferimento allo Statuto del Fondo e al Documento sul Sistema di Governo.

## **2.2. Destinatari della policy**

La Politica si applica ai soggetti rilevanti intesi come quei soggetti che possano agire, in ragione della propria attività lavorativa o professionale, in conflitto di interesse rispetto alla gestione del Fondo. Tali soggetti sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente, Vice Presidente e il Direttore Generale del Fondo;
- i soggetti che svolgono per il Fondo le Funzioni Fondamentali esternalizzate;
- l'eventuale Personale Rilevante del Fondo e ogni altra persona fisica che partecipi alla gestione del Fondo;
- i soggetti esterni incaricati di svolgere attività operative per conto del Fondo, le cui attività assumano rilevanza con riferimento alla gestione del Fondo, ivi incluse anche le Unità Organizzative del Gruppo AXA ITALIA che prestano servizi a favore del Fondo.

La Politica si applica, altresì, alle persone con cui il soggetto rilevante abbia rapporti di parentela o stretti legami.

Tutti i soggetti rilevanti sono tenuti a evidenziare ed indicare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.

## **3. INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

### **3.2. Definizione di conflitto di interesse**

Nel rispetto della normativa vigente ed ai fini del presente Documento si definisce "conflitto di interesse" la situazione che si verifica quando un Amministratore, il Direttore Generale, il Presidente, il Vice Presidente, un Sindaco, uno dei soggetti che svolgono le Funzioni Fondamentali per il Fondo, uno degli ulteriori soggetti di cui al paragrafo precedente, o una parte ad essi correlata, avanza un interesse proprio o facente capo ad un soggetto ad esso collegato e tale interesse possa interferire con l'interesse del Fondo, dei suoi aderenti e dei beneficiari nell'ambito dei processi in cui si articola l'attività istituzionale del Fondo stesso.

### **3.3. Identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi**

Alla luce della normativa vigente si riporta qui di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali ipotesi di potenziali situazioni di conflitti di interessi riscontrabili nell'ambito delle attività di gestione del Fondo da parte dei soggetti rilevanti:

- conflitti degli amministratori (ex art. 2391 c.c.): interesse da parte degli amministratori del Fondo per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione del Fondo;
- operazioni con parti correlate: sottoscrizione di accordi con soggetti “vicini” al Fondo (es. Compagnia) che siano in grado di influenzare le decisioni di quest’ultimo con potenziale svantaggio per gli aderenti o i beneficiari quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - soggetto che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - controlla la Compagnia, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - detenga una partecipazione nella Compagnia tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
    - esercita il controllo sulla Compagnia congiuntamente con altri soggetti;
  - società collegata della Compagnia;
  - joint venture in cui la Compagnia è una partecipante;
  - dirigenti con responsabilità strategiche della Compagnia o della sua controllante;
  - stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti 1 e 4;
  - entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 4 o 5 esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa;
- svolgimento per il Fondo delle Funzioni Fondamentali esternalizzate da parte dei soggetti che svolgono le corrispondenti Funzioni Fondamentali all’interno dell’impresa promotrice. In particolare, il Fondo ha identificato eventuali fattispecie di conflitti di interesse in capo al soggetto che svolge per il Fondo la Funzione Fondamentale esternalizzata, qualora:
  - egli possa esercitare un’indebita influenza sulle decisioni, sulle azioni e sui presidi attuati dagli Organi o dalle altre Funzioni Fondamentali del Fondo allo scopo di ottenere vantaggi indebiti per sé, la propria famiglia/amici o l’impresa promotrice a scapito del Fondo o dei suoi aderenti e beneficiari o di pregiudicare gli interessi di questi ultimi a esclusivo beneficio del perseguimento degli interessi dell’impresa promotrice;
  - egli risulti sottoposto, all’interno dell’impresa promotrice, al controllo o alla supervisione di un soggetto che, all’interno del Fondo, svolge, gestisce o supervisiona attività operative a loro volta sottoposte alle verifiche e ai controlli della suddetta Funzione Fondamentale;
  - egli possa avvantaggiarsi della propria posizione o di informazioni confidenziali allo scopo di ottenere vantaggi indebiti per sé e la propria famiglia/amici o l’impresa promotrice a scapito del Fondo o dei suoi aderenti

- e beneficiari o di pregiudicare gli interessi di questi ultimi a esclusivo beneficio del perseguimento degli interessi dell'impresa promotrice;
- o egli possa di fatto evitare, distorcere o ritardare l'attuazione dei flussi informativi, di segnalazione e/o di reportistica verso gli Organi del Fondo, verso gli ulteriori attori / soggetti della governance coinvolti nell'attuazione del Sistema di Controllo Interno del Fondo ovvero verso la COVIP, al fine di avvantaggiare sé e la propria famiglia/amici o l'impresa promotrice;
- svolgimento per il Fondo, sulla base di accordi di "servicing", delle attività operative da parte delle Unità Organizzative del Gruppo AXA ITALIA;
- selezione di fornitori/scelta di controparti: ipotesi in cui il terzo fornitore scelto dal Fondo ha degli interessi in contrasto rispetto all'attività che deve svolgere in favore di quest'ultima, quali ad esempio, rapporti di partecipazione o professionali con gli altri terzi fornitori del Fondo, in relazione alla quale è opportuno conoscere i rapporti tra i terzi fornitori e gli esponenti del Fondo pensione al fine di garantire la tutela degli interessi degli aderenti al fondo pensione ottenendo condizioni di profittabilità in linea con quanto offerto sul mercato;
- conflitti nell'attività di gestione finanziaria;
- conflitti per i soggetti incaricati dal gestore convenzionato a svolgere attività per conto del fondo.

Il Consiglio di Amministrazione e gli organi e le funzioni di controllo competenti, individueranno e vigileranno sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi in concreto applicabili al Fondo tra quelle sopra elencate oltreché sulle ulteriori potenziali situazioni che dovessero emergere in relazione allo specifico prodotto o durante la gestione dello stesso.

#### **4. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

##### **4.1. Conflitti degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale**

I componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo (di seguito anche "i Consiglieri") ed i Sindaci, rilasciano una dichiarazione recante le relazioni professionali o di affari con i soggetti a diverso titolo coinvolti nella gestione del Fondo. La dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale. In ogni caso ciascuno dei soggetti sopra indicati assume l'onere di informare eventuali modifiche delle circostanze dichiarate in corso d'anno. Le dichiarazioni e le eventuali modifiche sono redatte secondo il modello predisposto dal Fondo (cfr. Allegato 1) e sono conservate presso la sede dello stesso.

In occasione delle adunanze del Consiglio di amministrazione, i Consiglieri comunicano espressamente e preventivamente l'esistenza di un potenziale conflitto in relazione agli argomenti all'attenzione dell'adunanza precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tale evenienza, il Presidente dovrà fare menzione di tale circostanza all'inizio dei lavori consiliari prima di introdurre la discussione dei punti all'ordine del giorno. Il Consiglio di amministrazione dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza

per il Fondo dell'operazione in relazione alla quale un Consigliere abbia dichiarato un proprio interesse.

In occasione della convocazione delle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'indicazione del relativo ordine del giorno, il Fondo ricorda ai Consiglieri l'obbligo di dichiarazione dei propri interessi.

#### **4.2. Conflitti nello svolgimento delle Funzioni Fondamentali esternalizzate**

Sono illustrate di seguito le misure organizzative e procedurali attuate dal Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA per la prevenzione o la gestione degli eventuali conflitti di interesse in capo ai soggetti che svolgono per il Fondo le Funzioni Fondamentali esternalizzate:

- Misure organizzative: il Fondo si è dotato di un Sistema di controllo interno, che prevede misure organizzative e presidi strutturali, tali da prevenire gli effetti negativi dei potenziali conflitti d'interesse. In particolare, il Sistema di controllo interno prevede:
  - la separatezza e l'indipendenza organizzative dei soggetti che svolgono per il Fondo la Funzione Fondamentale esternalizzata, sia rispetto alle Strutture operative del Fondo sia rispetto alle Strutture operative dell'impresa promotrice, nonché rispetto alle altre Funzioni Fondamentali;
  - l'attribuzione di ciascuna Funzione Fondamentale del Fondo ad un'unità organizzativa distinta e ulteriore rispetto ai soggetti o unità organizzative già in essere nel Fondo;
  - l'attribuzione della titolarità di ciascuna Funzione Fondamentale del Fondo ad un soggetto distinto dal Titolare della corrispondente Funzione Fondamentale presso l'impresa promotrice;
  - il riporto diretto delle Funzioni Fondamentali esternalizzate al Consiglio di Amministrazione del Fondo e l'attuazione di flussi strutturati di informativa, segnalazione e/o reportistica verso lo stesso, verso il Collegio Sindacale e, per informativa, verso il Direttore Generale;
  - il rafforzamento del ruolo del Collegio Sindacale, i cui membri effettivi sono esterni ed indipendenti sia rispetto al Fondo che all'impresa promotrice, per sovrintendere alle attività, analisi e verifiche delle Funzioni Fondamentali al fine di una adeguata ed efficace attuazione del Sistema di Controllo Interno, con particolare riferimento a:
    - I. svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle Funzioni Fondamentali esternalizzate;
    - II. valutazione dei risultati del lavoro delle Funzioni Fondamentali, tramite l'esame delle relazioni periodiche e delle ulteriori comunicazioni delle stesse;
- misure per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse: i soggetti che svolgono per il Fondo le Funzioni Fondamentali esternalizzate rilasciano una dichiarazione recante le relazioni professionali o di affari con i soggetti a diverso titolo coinvolti nella gestione del Fondo. La dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale.



Inoltre, nell'ambito della valutazione interna del rischio, il Consiglio di Amministrazione del Fondo valuta il modo in cui il fondo previene i conflitti di interesse con l'impresa promotrice, relativamente alle Funzioni Fondamentali ad essa esternalizzate;

- misure per la segnalazione di situazioni di conflitto di interesse: i soggetti che svolgono per il Fondo le Funzioni Fondamentali esternalizzate, inoltre, segnalano tempestivamente e per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, l'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso dell'esercizio della Funzione Fondamentale, nonché ogni potenziale situazione di conflitto di interesse. In particolare, è previsto che, qualora il soggetto che svolge la Funzione Fondamentale esternalizzata a favore del Fondo ritenga di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interesse, ne fornisca segnalazione, tempestivamente e in ogni caso in tempo utile prima del compimento dell'atto rispetto al quale si potrebbe sostanziare il conflitto di interesse, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, attendendo una loro indicazione sul comportamento da seguire nella fattispecie specifica;
- misure richiamate dal contratto di esternalizzazione: i soggetti che esercitano le Funzioni Fondamentali per il Fondo si impegnano, nell'ambito dell'accordo di esternalizzazione, ad operare in modo corretto, equo e professionale nella prestazione dei propri servizi per servire al meglio gli interessi del Fondo e dei suoi aderenti e beneficiari. Inoltre, il contratto di esternalizzazione richiama, come ulteriore presidio, il suddetto obbligo di segnalazione di ogni possibile potenziale situazione di conflitto di interesse.

Infine, la struttura operativa (interna o esterna al Fondo) che operativamente procede al calcolo delle riserve tecniche deve essere distinto dal Titolare della Funzione Attuariale.

## **5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Le Parti Correlate del Fondo sono le fonti istitutive ed i soggetti di seguito elencati ("Elenco delle Parti Correlate"):

- le società del Gruppo AXA ITALIA, ivi inclusa anche AXA Assicurazioni S.p.A.;
- ogni altra impresa promotrice / datore di lavoro, ossia indistintamente tutte o ciascuna delle Società facenti parte del Gruppo AXA ITALIA e del Gruppo Internazionale AXA S.A. operanti in Italia (per brevità anche "Gruppo AXA"), identificate come datori di lavoro che versano i contributi previdenziali al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c-sexies del D. Lgs. n. 252/2005;
- le joint venture a cui partecipano le Società facenti parte del Gruppo AXA ITALIA;
- le società controllate da un Consigliere, dal Direttore Generale, dal Presidente o Vice Presidente o da uno stretto familiare di questi.

Ai fini del presente Documento, si intendono "stretti familiari" il coniuge non legalmente separato, il convivente, i figli, i figli del convivente nonché le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato e del convivente.

Il Consiglio di amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale aggiorna in caso di modifica l'Elenco delle Parti Correlate.

Per Operazione con Parte Correlata si intende il negozio giuridico con una o più Parti Correlate che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (es. la convenzione di gestione, i contratti di servizio o i contratti di consulenza, ecc.).

Prima di porre in essere un'operazione, il Consiglio di amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle Parti Correlate. In caso negativo, il Consiglio di amministrazione può procedere senza ulteriori verifiche. In caso positivo, il Consiglio di amministrazione ne verifica la rilevanza.

È consentito ad una minoranza qualificata pari a 1/3 dei partecipanti all'adunanza (di seguito "partecipanti") indicare se un'operazione con una Parte Correlata è da considerarsi come rilevante.

Una volta constatata la rilevanza dell'operazione, il Consiglio di amministrazione definisce a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti se si tratta di:

- Operazioni di maggiore rilevanza, disciplinata al paragrafo 5.1;
- Operazioni di minore rilevanza, disciplinata al paragrafo 5.2.

In ogni caso, sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che superino il 5% dell'attivo netto destinato a prestazioni del Comparto interessato dall'operazione, secondo l'ultima valorizzazione disponibile prima dell'adunanza del Consiglio di amministrazione.

### **5.1. Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Il Consiglio di amministrazione cura che tutti i Consiglieri siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell'istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il Consiglio di amministrazione può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni alla Parte Correlata e farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Conclusa l'istruttoria, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, esprime il proprio motivato parere sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di riscontro positivo, il Consiglio di amministrazione approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza previa maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora alcuno dei partecipanti presentino elementi di dissenso, il parere può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere rilasciato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione da parte del Direttore Generale verso gli organi di amministrazione e di controllo.

## **5.2. Operazioni di Minore Rilevanza**

Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, esprime il proprio motivato parere sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Consiglio di amministrazione farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il verbale di approvazione dell'Operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di riscontro positivo, il Consiglio di amministrazione approva l'Operazione di Minore Rilevanza previa maggioranza qualificata di 2/3 dei partecipanti. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione di Minore Rilevanza, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora alcuno dei partecipanti presentino elementi di dissenso, il parere può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse del Fondo al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora alcuno dei partecipanti intenda discostarsi dal parere fornito dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, il verbale dell'adunanza riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione.

## **6. SCELTA DEI FORNITORI E DELLE CONTROPARTI**

Ferme restando le prescrizioni di Legge e di regolamento, il Fondo sceglie i propri Fornitori utilizzando le seguenti procedure, fatto salvo il rispetto dell'art. 2391 c.c. in sede di selezione e/o rinnovo:

Procedura di selezione di Gestore, Banca Depositaria e Compagnia Assicurativa:

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei mandati, il Fondo:

- valuta la propria soddisfazione dell'operatore della condotta del Gestore in scadenza;
- verifica il permanere dell'orientamento originario del Fondo in materia di politica di investimento
- verifica il profilo commissionale delle gestioni;

e quindi, sulla base di un'approfondita valutazione ed adeguata motivazione, valuta se procedere al rinnovo delle gestioni.

Nei casi di soggetti sottoposti a specifica regolamentazione dei conflitti d'interesse (es. Gestore, Banca Depositaria, Compagnia Assicurativa, advisor finanziario se soggetto vigilato), il Fondo acquisisce apposita dichiarazione che attesti:

- che il soggetto sia dotato di un'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse e che, a tal fine, mantenga ed applichi idonee disposizioni organizzative e procedurali nonché misure ragionevoli volte ad evitare che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, i conflitti d'interesse incidano negativamente sugli interessi del Fondo;
- quali siano i rapporti di partecipazione o professionali con gli altri terzi Fornitori del Fondo.

Negli altri casi, il Fondo richiede al Fornitore di dichiarare i propri interessi rispetto all'attività che deve svolgere. (Allegato 2)

## **7. CONFLITTI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA**

I Gestori operano in base alle politiche di gestione del Fondo, attuate in base alle indicazioni della COVIP delineate nel Documento sulle politiche di investimento approvato dal Fondo, nelle Convenzioni di Gestione, nello Statuto del Fondo e nella Legge.

Le scelte di investimento sono compiute autonomamente dal Gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo pensione e in un'ottica di sana e prudente gestione. I conflitti d'interesse che possono sorgere in capo al Gestore sono identificati e gestiti dal medesimo attraverso la propria politica di gestione dei conflitti d'interesse, di cui il Fondo richiede attestazione nei modi e nei termini di cui al Capitolo 5.

## **8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO**

Nel caso in cui vengano esercitati i diritti di voto, il Fondo si assicura che tali diritti siano esercitati nell'interesse degli aderenti, anche in caso di voto delegato a terzi.

In ogni caso, il Fondo si astiene dal voto in relazione alle Parti Correlate.

## **9. SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI**

Il Fondo richiede al Gestore di operare con controparti di primaria importanza nel rispetto generale del principio della best execution.

Qualora il Gestore ravvisi che una o più controparte utilizzate siano in potenziale conflitto d'interessi con il Fondo, dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta specificando la natura dell'interesse in conflitto. Il Fondo potrà richiedere al Gestore di interrompere il ricorso a tale soggetto con tempistiche e modalità che permettano l'efficiente gestione.

#### **10. INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE, DEI SINDACI E DEL DIRETTORE GENERALE**

Ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 166/2014, lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Fondo è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Gestore convenzionato e in altre società del Gruppo cui appartiene il gestore convenzionato, quali, a titolo esemplificativo, le funzioni di Amministratore Delegato o di Direttore Generale del suddetto gestore. A tal fine, l'esponente del Fondo dichiara l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse.

#### **11. PREGIUDIZIO DEGLI INTERESSI DEGLI ADERENTI A BENEFICIARI**

Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e comunicata tempestivamente alla COVIP.

#### **12. ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE**

Il presente Documento entra in vigore con apposita delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo ed è soggetta a revisione in relazione all'evoluzione dell'operatività del Fondo e delle condizioni esterne. Il documento, e le sue eventuali successive modifiche, sono trasmesso al Direttore Generale del Fondo e alla COVIP.

## Allegato 1: Incompatibilità e interessi dei Componenti del C.d.A e dei Sindaci

Il sottoscritto.....

Nato a .....(.....),

il ...../...../.....

Residente a.....(.....)

Via/Piazza.....

n°.....c.a.p.....

Codice Fiscale.....

- componente del C.d.A.
- componente del Collegio Sindacale

del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dal Fondo Pensione dipendenti Gruppo AXA, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara quanto segue:

- NON AVERE
- AVERE

incarichi di componente: di organi di amministrazione o controllo né direzione generale nel Gestore Amministrativo del Fondo Pensione dipendenti del Gruppo AXA e/o in Società del gruppo di cui predetti soggetti fanno parte.

Consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 Codice Civile:

DICHIARA

- "DI NON ESSERE IN CONFLITTO D'INTERESSE"
- "DI ESSERE POTENZIALMENTE IN CONFLITTO D'INTERESSE"
- E DI AVERE LE SEGUENTI RELAZIONI PROFESSIONALI O DI AFFARI CON I SEGUENTI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL FONDO PENSIONE":  
.....(SOCIETA'/AMMINISTRAZIONE/ENTE)

DESCRIZIONE RELAZIONE

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo AXA di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Milano,

lì ...../...../.....

FIRMA

\_\_\_\_\_

## Allegato 2: Dichiarazione fornitore terzo

Il sottoscritto .....

Nato a .....(.....), il ...../...../.....

Residente a.....(.....)

Via/Piazza.....n°.....c.a.p.....

Codice Fiscale..... in qualità di legale rappresentante di

.....,

consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dal Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

NON AVERE RELAZIONI DI ALCUN TIPO

AVERE RELAZIONI PROFESSIONALI O DI AFFARI

In particolare segnala i seguenti rapporti con componenti del C.d.A., del Collegio Sindacale, con Direttore Generale del Fondo:

ESPONENTE

DESCRIZIONE RELAZIONE

Inoltre, in relazione al Gestore finanziario, e la Banca depositaria, il sottoscritto dichiara quanto segue:

NON AVERE RELAZIONI DI ALCUN TIPO

AVERE RELAZIONI PROFESSIONALI O DI AFFARI

In particolare segnala i seguenti rapporti con esponenti del Gestore e della Banca depositaria

SOCIETA'/AMMINISTRAZIONE/ENTE DESCRIZIONE RELAZIONE

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Milano, lì ...../...../.....

FIRMA

\_\_\_\_\_